

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

OGGETTO: Cessazione erogazione assegno vitalizio di reversibilità

IL PRESIDENTE

Visto il Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 6 dicembre 2012, n. 297, concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura";

Preso atto delle attribuzioni che le citate leggi regionali conferiscono al Presidente e all'Ufficio di Presidenza;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013, n. 371 concernente l'approvazione del Testo unificato dei Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6;

Viste le leggi regionali 11 luglio 2014, n. 4 e 5;

Vista la legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 di rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 12 settembre 2001, n. 395, con il quale è stato attribuito alla signora "Omissis" vedova dell'ex consigliere regionale "Omissis" a decorrere dall'8 agosto 2001, l'assegno vitalizio di reversibilità;

Visto il proprio decreto 22 luglio 2020, n. 31, con il quale è stato rideterminato l'assegno vitalizio di reversibilità attribuito alla signora predetta in applicazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 nell'importo di euro 841,73 a decorrere dal 1° dicembre 2019, come rivalutato in euro 941,25 a decorrere dal 1° gennaio 2023 in applicazione della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7;

Preso atto della segnalazione del Casellario Centrale dei Trattamenti pensionistici - Direzione Centrale Pensioni - pervenuta in data 16 giugno 2023, acquisita al Prot. n. 2337 Cons. reg., che in data "Omissis" è avvenuto il decesso della predetta signora "Omissis";

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della cessazione della corresponsione dell'assegno vitalizio di reversibilità alla signora predetta a decorrere dal 13 giugno 2023;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2023, n. 33 di determinazione del coefficiente di detassazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità a decorrere dall'anno 2020;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e successive modificazioni;

Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli:

- 200 "Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità" - piano finanziario U.1.04.02.01.001,
- 220 "IRAP su assegni vitalizi" - piano finanziario U.1.02.01.01.001,

del bilancio finanziario gestionale 2023-2024-2025 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 22 dicembre 2022, n. 61 e successive modificazioni,

d e c r e t a

1. di dare atto che l'assegno vitalizio di reversibilità corrisposto alla signora "Omissis", vedova dell'ex consigliere regionale "Omissis", cessa di essere erogato, per i motivi espressi in premessa a decorrere dal 13 giugno 2023;
2. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 1° gennaio 2023 la rivalutazione dell'assegno di reversibilità in godimento in applicazione della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7;
3. di applicare la percentuale di detassazione definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2023, n. 33;
4. di fare fronte alla spesa di cui sopra con le somme già impegnate sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2023-2024-2025:
 - capitolo 200 "Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità" - piano finanziario U.1.04.02.01.001,
 - 220 "IRAP su assegni vitalizi" - piano finanziario U.1.01.02.01.001;
5. di dare atto che alla liquidazione delle somme oggetto del presente decreto si provvederà ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e successive modificazioni.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi degli artt. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

JR/FL

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -

(firmato digitalmente/digital signiert)

Per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 24,
comma 1 del Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370
e successive modificazioni

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Mag. Jürgen Rella -

(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n.
370 e successive modificazioni

PER IL DIRETTORE DELL'UFFICIO BILANCIO E

APPALTI

IL VICESEGRETARIO GENERALE

- avv. Sergio Vergari -

(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).